



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 859 del 02/12/2022

**Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE TRA ASL
VCO E LA FORLIFE S.R.L. DI NOVARA PER PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE IN DIETOLOGIA PER IL PERIODO
01/01/2023 - 31/12/2023**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con comunicazione acquisita al prot. ASL VCO n. 69142 in data 04/11/2022, la Società FORLIFE Srl che gestisce il Centro Medico S. Francesco di Novara con sede legale in Via P. Custodi n. 36, centro autorizzato allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, ha chiesto a questa azienda il rinnovo per l'anno 2023 della collaborazione da parte di personale medico specialista in Dietologia e Nutrizione Clinica, con un impegno di 20 ore mensili, per prestazioni rivolte a propri pazienti solventi in forma ambulatoriale;

Rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c) che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta, individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

Richiamata la deliberazione n. 919 del 26/11/2021 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione, per 20 ore mensili di attività in equipe con disponibilità sino al 31/12/2022;

Dato atto che, in data 08/11/2022 con comunicazione via e.mail, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni ha chiesto al Responsabile della struttura SSD Dietologia e Nutrizione una valutazione in merito al rinnovo per l'anno 2023 della convenzione con la Società Forlife Srl;

Preso atto che, con comunicazione e.mail del 10/11/2022, il Responsabile della SSD Dietologia e Nutrizione Clinica, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo della struttura di afferenza, ha espresso parere favorevole all'effettuazione dell'attività di collaborazione come attività in equipe per un massimo di 20 ore mensili;

Preso atto che, acquisito il parere della Direzione Generale, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 11/11/2022 ha trasmesso via e.mail alla Società Forlife Srl la bozza del disciplinare di convenzione per la condivisione e la conferma del testo dell'accordo, con le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta dall'ASL VCO;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Preso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo n. 73850 del 24/11/2022, la Società Forlife Srl ha espresso parere favorevole in merito al testo di convenzione, come da allegato AL01) al presente atto per formarna parte integrante e sostanziale;

PROPONE

di rinnovare, per il periodo dal **01/01/2023 al 31/12/2023**, l'accordo contrattuale con la Società Forlife Srl che gestisce il Centro Medico S. Francesco di Novara, con sede in Via P. Custodi n. 36, per l'effettuazione di attività libero professionale da parte di personale medico specialista a rapporto esclusivo afferente alla SSD di Dietologia e Nutrizione, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti della Forlife Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 20 ore mensili per prestazioni di Dietologia e Nutrizione;

di dare atto, che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c) e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01);

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto di € 6.000,00// per prestazioni di Dietologia e Nutrizione, imputato sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio di Esercizio 2023;

di dare atto, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e trattenuta decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni in premessa esplicitate ed ivi tutte richiamate, per il periodo dal **01/01/2023 al 31/12/2023**, l'accordo convenzionale con la Società Forlife Srl, che gestisce il Centro Medico S. Francesco di Novara con sede legale in via P. Custodi n. 36, per l'effettuazione di prestazioni di Dietologia e Nutrizione da parte di personale medico specialista a rapporto esclusivo afferente alla SSD di Dietologia e



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2. Nutrizione, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti della Forlife Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 20 ore mensili;
3. **di dare atto** che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli utenti è normata dall'art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che richiama l'art. 115 comma 1 lett. c) e dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato AL01) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto**, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto di € 6.000,00// per prestazioni di Dietologia e Nutrizione, imputato sul conto economico 4.50.02.77 del Bilancio di Esercizio 2023;
5. **di dare atto**, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, IRAP, oneri riflessi, fondo perequazione e trattenuta decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti medici che svolgono attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture;
6. **di affidare** al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
7. **di demandare** al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**ACCORDO CONTRATTUALE DI COLLABORAZIONE TRA ASL VCO E LA
FORLIFE S.R.L. DI NOVARA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN
DIETOLOGIA PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

La Società FORLIFE SRL Cod. Fisc. e P.IVA 02230210037, con sede legale e operativa a Novara in Via Pietro Custodi n. 36 che gestisce il "Centro Medico San Francesco" con sede legale e operativa in Via Pietro Custodi n. 36, Novara (NO), nel prosieguo d'atto denominato Centro, in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di attività di assistenza polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Anna Maria Montoro domiciliata, ai fini del presente accordo contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – L'ASL VCO autorizza i dirigenti della SSD DIETOLOGIA e NUTRIZIONE CLINICA, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività in intra moenia, ad effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe, prestazioni specialistiche ambulatoriali di DIETOLOGIA, utilizzando le attrezzature di proprietà della Società.

ART. 2 – Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 che prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di

				erogare attività libero professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da
				considerarsi attività libero professionale se svolte fuori orario di servizio;
				- dell’art. 114 comma 4 del C.C.N.L. 19/12/2019 della dirigenza medico-veterinaria che
				richiama l’art. 115 comma 1 c, che prevede testualmente “ <i>qualora l’attività di consulenza</i>
				<i>sia chiesta all’Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività</i>
				<i>aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell’orario di servizio..., omissis...mediante</i>
				<i>apposita convenzione tra i soggetti interessati...”;</i>
				- dell’art. 9 del vigente regolamento per l’attività libero professionale dell’ASL VCO che ha
				per oggetto l’attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.
				Le prestazioni saranno rese presso la sede legale e operativa in Via Pietro Custodi n. 36 a
				Novara, con un impegno massimo complessivo di 20 ore mensili. Nel dettaglio le prestazioni
				con le rispettive tariffe richieste dall’ASL alla Società saranno le seguenti:
	Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione
	79	8901.30	Visita dietologica di controllo	€. 60,00
	79	897.27	Prima visita dietologica	€. 102,00
				ART. 3 ⇢ la Società effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente
				convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il
				modulo cartaceo di cui all’allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL
				VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.
				ART. 4 ⇢ La Società si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite
				presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo
				modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
				ART. 5 ⇢ La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di
				effettuazione delle prestazioni:
				2

	- il modulo di cui all'allegato 1 (piano di lavoro di ogni singolo dirigente facente parte	
	dell'equipe vistata dallo stesso). Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5	
	par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al	
	paziente (es: ID o numero fattura di riferimento),	
	- apposita distinta analitica di cui all'allegato 2 (vistata da funzionario delegato della	
	Struttura) contenente i seguenti dati: nominativo dirigente dell'equipe – prestazione – n.	
	prestazioni – tariffa da riconoscere all'ASL – totale complessivo.	
	ART. 6 – L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
	mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Società per le attività oggetto	
	del presente accordo.	
	La Società si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento.	
	L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote	
	di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale	
	avente per oggetto “Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi”, nel primo	
	mese successivo utile.	
	ART. 7 – L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
	l'attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte	
	le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di	
	attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Società stessa.	
	ART. 8 – Ai fini della presente convenzione le Parti, la Società Forlife SRL e ASL VCO, si	
	qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento	
	(UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR).	
	Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del	
	D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e di	
	conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo	
	3	

	nonché alle Linee Guida e ai pareri dell’EDPB.	
	Le parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
	Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
	agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull’utilizzo dei propri dati	
	personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
	attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra	
	le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
	Nell’erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
	dell’ASL VCO di provenienza operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati	
	personali per la Società Forlife SRL sulla base di formale designazione e autorizzazione al	
	trattamento quale “Incaricato esterno”, adottata dal legale rappresentante della Società	
	Ospitante ove il Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.	
	ART 9 ⇢ La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 salvo disdetta	
	da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e	
	potrà essere rinnovata con atto formale delle parti.	
	ART. 10 ⇢ La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi	
	degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione	
	saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sull’atto sono a carico della Società.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Novara data _____	
	Per FORLIFE SRL	
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
	4	

(Sig.ra Anna Maria MONTORO)

	Omegna data	
--	-------------	--

	Per L'ASL VCO	
--	---------------	--

	IL DIRETTORE SOSTITUTO AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI	
--	---	--

	(Dr.ssa Giuseppina PRIMATESTA)	
--	---------------------------------	--

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE.

STRUTTURA_____ **Dr**_____

GIORNO_____ **ORA** _____

RIF. Fattura n. _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

	Prima visita DIETOLOGICA	€. 102,00
	Visita DIETOLOGICA di controllo	€. 60,00

GIORNO_____ **ORA** _____

RIF. Fattura n. _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

	Prima visita DIETOLOGICA	€. 102,00
	Visita DIETOLOGICA di controllo	€. 60,00

GIORNO_____ **ORA** _____

RIF. Fattura n. _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

	Prima visita DIETOLOGICA	€. 102,00
	Visita DIETOLOGICA di controllo	€. 60,00

GIORNO_____ **ORA** _____

RIF. Fattura n. _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

	Prima visita DIETOLOGICA	€. 102,00
	Visita DIETOLOGICA di controllo	€. 60,00

GIORNO_____ **ORA** _____

RIF. Fattura n. _____ **del** _____ **o ID Pz** _____

	Prima visita DIETOLOGICA	€. 102,00
	Visita DIETOLOGICA di controllo	€. 60,00

**ALLEGATO 2 – CENTRO MEDICO SAN FRANCESCO DI FORLIFE SRL –
NOVARA**

MESE DI _____ DR. _____

accessi: indicare giornate dalle ore alle ore

data _____ _____

data _____ _____

data _____ _____

data _____ _____

data _____ _____

data _____ _____

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
79	897.27	Prima visita DIETOLOGICA		€. 102,00	
58	8901.30	Visita DIETOLOGICA di controllo		€. 60,00	

FIRMA DELEGATO STRUTTURA _____

data _____

RIRMA DEL MEDICO CONSULENTE _____

data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto Accordo
contrattuale DIETOLOGIA/NUTRIZIONE